



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI  
PORDENONE



Anno 2017

N.RFO42

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>AVVISI DI ACCERTAMENTO E CARTELLE VIA PEC – IL MODELLO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 60 c. 7 Dpr n. 600/1973; art. 7-quater c. da 6 a 8 DL 193/2016; Prov. 3/03/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>06/03/2017</b>

## ACCERTAMENTI E CARTELLE - PRONTO IL MODELLO PER COMUNICARE LA PEC DEI PRIVATI

**Sintesi:** col Provvedimento del 3/03/2017 l'Agenzia entrate ha reso operativa dal 1/07/2017 la possibilità:

- per le persone fisiche private
- per le associazioni ed enti non commerciali (anche se iscritte al REA)

di comunicare il proprio indirizzo PEC al fine di poter ottenere la notifica tramite posta elettronica certificata:

- delle comunicazioni provenienti dall'agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, questionari, ecc.)
- delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia.

L'art. 7 quater D.L. n. 193/2016 ha introdotto il nuovo comma 5 all'art. 60 DPR 600/73, secondo cui (RF 029/2017:

- ➔ a decorrere **dal 1/07/2017**
- ➔ le **Agenzie** (delle Entrate, delle Dogane, ecc.) **potranno** inviare **tramite PEC**
- ➔ le **notifiche** delle comunicazioni ufficiali (**avvisi di accertamento/rettifica** o atti di recupero, **avvisi bonari, questionari, inviti al contraddittorio**, ecc.) e gli **atti catastali**
- ➔ nei confronti di:
  - **imprese** (individuali o società)
  - e **professionisti** "iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato".

**Nota:** tale modalità di notifica non rappresenta un obbligo per gli Uffici fiscali, ma una mera facoltà.

### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PEC

L'obbligo di dotazione di un indirizzo PEC è stato introdotto dall'art. 16 DL 185/2008, in un contesto di progressiva diffusione di strumenti di comunicazione elettronica tra tutti gli operatori economici.

L'obbligo, inizialmente previsto per le imprese e professionisti, è stato poi esteso alle imprese individuali.

### MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

La notifica da parte dell'Ufficio avviene mediante PEC:

- ➔ **all'indirizzo** di posta elettronica certificata **risultante alla banca dati INI-PEC.**

**INI-PEC:** è l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito presso il ministero per lo Sviluppo Economico, alimentato automaticamente dalle Pec inviate:

- dalle **società** e dalle **imprese individuali** al registro delle imprese
- dai **professionisti** ai rispettivi **Ordini professionali** (sono ancora esclusi i tributaristi ex L. n. 4/2013)
- dalle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale (<http://www.inipec.gov.it/cerca-pec>) e cercare l'indirizzo PEC di proprio interesse.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### NOTIFICHE A PERSONE FISICHE PRIVATE O ENTI NON COMMERCIALI

Non sono obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

- **persone fisiche** (residenti in Italia o meno), diverse da quelle indicate in precedenza (imprenditori e professionisti iscritti in Ordini professionali)
- **enti non commerciali** (anche se in possesso di un'attività commerciale e, in quanto tali, iscritti al REA).

Tali soggetti:

- **possono chiedere** di ricevere le comunicazioni, alternativamente:
  - **al proprio indirizzo PEC**
  - **o all'indirizzo PEC dei seguenti soggetti:**
    - legati da un vincolo di **mandato professionale**, purché abilitati alla difesa davanti alla giurisdizione tributaria: **avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro** (art. 12 c. 3 Dlgs. 546/92)
    - legati da **vincolo di affinità o parentela: coniuge, parente o un affine entro il 4° grado** (art. 63 c. 2 DPR 600/1973)



**Nota:** sarà dunque possibile trasmettere l'indirizzo PEC del proprio commercialista che tiene la contabilità o redige la dichiarazione dei redditi, ma non quella di un qualsiasi commercialista incaricato esclusivamente per operare quale "postino telematico"

### PROCEDURA

I contribuenti possono utilizzare il **modello approvato** dal citato Provvedimento per **comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata** (che dovrà così risultare nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) nella quale desiderano ricevere la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle Entrate.

Con lo stesso modello possono essere comunicate anche le variazioni e la **revoca** dell'indirizzo di PEC.

### EFFICACIA DELLA SCELTA

L'operatività degli invii tramite PEC per tutti i contribuenti (anche quelli già obbligati alla PEC):

- ⇒ **decorre dal 1/07/2017:** da tale data gli uffici dell'Agenzia potranno procedere agli invii agli indirizzi PEC per tutte le comunicazioni ufficiali che si rendano dovute
- ⇒ la scelta, la variazione o la revoca dell'indirizzo PEC comunicato ha effetto, ai fini delle notificazioni, **dal 5° giorno libero successivo** a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**

- direttamente dal soggetto richiedente abilitato ai servizi telematici
- secondo le modalità di trasmissione stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

La trasmissione del modello va effettuata con il software reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.



**ATTENZIONE - PROCEDURE:** la scelta è valida, ai fini della notificazione, dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'Ufficio attesta la ricezione della richiesta; laddove:


- ⇒ la **casella** di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta è satura, l'ufficio deve effettuare **un secondo tentativo di invio**, decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
- ⇒ **anche il secondo tentativo è infruttuoso** (casella di posta satura o non valida/attiva) si applicheranno le **ordinarie disposizioni in materia di notificazione cartacea** (non quindi le procedure previste per i soggetti obbligati al possesso di una PEC).

NOTIFICHE PEC A PERSONE FISICHE PRIVATE	
<b>1° NOTIFICA</b>	All'indirizzo PEC dal 5° giorno successivo a quello di ricezione della richiesta del contribuente
<b>2° NOTIFICA (PEC satura)</b>	All'indirizzo PEC decorsi almeno 7 giorni dal primo invio
<b>TERZA NOTIFICA</b>	Regole ordinarie di notificazione cartacea

#### CARTELLE DI PAGAMENTO

Si ricorda che:

- ➔ il D.lgs. 159/2015 aveva disposto che, dal 1° giugno 2016 la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC (prima operata solo in via sperimentale nei confronti di società di persone e di capitali di alcune Regioni) è l'unica valida modalità di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di PEC
- ➔ l'art. 7-quater c. 10 DL 193/2016: ha poi modificato **eliminato l'obbligatorietà** dell'invio a mezzo PEC ai soggetti obbligati a dotarsi di PEC, allineando di fatto la situazione con quanto previsto per l'Agenzia Entrate.



**MODELLO PER COMUNICARE I DATI RELATIVI ALL'INDIRIZZO  
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI**

(Art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973)

<b>QUADRO A</b> <b>Tipo di comunicazione</b>		<div>1 SCELTA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI</div> <div>2 VARIAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI</div> <div>3 REVOKA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI</div>
<b>QUADRO B</b> <b>Dati del contribuente</b>		Codice fiscale <div></div>
<b>Persone fisiche</b>		<div>           Cognome  <div></div> </div> <div>           Nome  <div></div> </div> <div>           Sesso            (barrare la relativa casella)  <div>M</div> <div>F</div> </div> <div>           Data di nascita  <div>giorno</div> <div>mezzo</div> <div>anno</div> </div> <div>           Comune (o Stato estero) di nascita  <div></div> </div> <div>           Provincia (sigla)  <div></div> </div>
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>  <b>Dati del rappresentante</b>		<div>           Denominazione o ragione sociale  <div></div> </div> <div>           Codice fiscale del rappresentante  <div></div> </div> <div>           Codice carica  <div></div> </div> <div>           Cognome  <div></div> </div> <div>           Nome  <div></div> </div> <div>           Sesso            (barrare la relativa casella)  <div>M</div> <div>F</div> </div> <div>           Data di nascita  <div>giorno</div> <div>mezzo</div> <div>anno</div> </div> <div>           Comune (o Stato estero) di nascita  <div></div> </div> <div>           Provincia (sigla)  <div></div> </div>
<b>QUADRO C</b> <b>Indirizzo di posta elettronica certificata</b>		Indirizzo PEC <div></div> <div> <div>1</div>           L'indirizzo PEC comunicato è intestato al richiedente         </div> <div> <div>2</div>           L'indirizzo PEC comunicato è intestato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 ovvero al coniuge o ad un parente o affine entro il quarto grado specificamente incaricato di ricevere a mezzo PEC le notifiche per conto del richiedente         </div>
<b>FIRMA</b>		<div> <div>FIRMA</div> <div></div> </div>